



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **65** in data **20/10/2025**

MOTIFICA DELLA VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE TARTUFESTA 2025

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

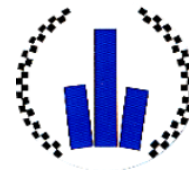
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTÀ' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

COMANDO DI POLIZIA LOCALE



Tel. 051 6555639 /cell. 3332661466
e-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che in Monghidoro (BO), sabato 01 Novembre 2025, avrà luogo la tradizionale manifestazione denominata "TARTUFESTA 2025", patrocinata dal Comune medesimo ed organizzata da IAT Monghidoro "AppenninoSlow Viaggiatori dell'Altra Montagna", e che, in occasione di tale evento, è previsto un notevole afflusso di partecipanti e di pubblico;

VISTA la richiesta di rilascio ordinanza chiusura temporanea strade pervenuta in data 08/10/2025 P.G. n. 10178 a firma del Sig. Stefano Lorenzi, per conto dello "IAT Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica";

VISTI gli artt. 5 cc. 3 e 6, 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale" ;

ORDINA

L' assoluto divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, eccetto per quelli ad uso degli operatori partecipanti alla suddetta manifestazione ed i veicoli di polizia e di soccorso, dalle ore 07,00 alle ore 20,00 del giorno sabato 01 Novembre 2025, lungo le seguenti strade comunali:

- Piazza Ramazzotti;
- Via G. Garibaldi fino all'intersezione con il piazzale Largo G.P. Da Palestrina;
- Via Vittorio Emanuele II fino al civico n. 24;

- Via G. Matteotti fino al civico n. 1.
- Viale Roma fino al civico 11

D I S P O N E

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

- L'Area Tecnica Comunale è incaricata di predisporre l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio dello stesso.

A V V E R T E

Che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Ufficiali / Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, gli interessati potranno presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura della stessa, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).